



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 823 SEDUTA DEL 06/08/2025

OGGETTO: Criteri per la concessione di contributi regionali e statali a sostegno delle forme associative. Attuazione DCR 27 maggio 2008, n. 244. Es. fin. 2025.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 13 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
allegato A) DGR criteri 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Criteri per la concessione di contributi regionali e statali a sostegno delle forme associative. Attuazione DCR 27 maggio 2008, n. 244. Es. fin. 2025.**” e la conseguente proposta della Presidente Stefania Proietti

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i criteri, così come definiti con il presente atto, per la concessione di contributi regionali e statali 2025 alle Unioni di comuni che hanno gestito in forma associata nell'anno 2024 le funzioni per conto dei comuni, ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 18/2003 e ss.mm.ii. e dell'Intesa n. 936/2006 sancita in Conferenza Unificata;
- 2) di trasmettere il presente atto al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del parere, ai sensi dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 e ss.mm.ii.;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 (criteri e modalità) del D.Lgs. 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Criteri per la concessione di contributi regionali e statali a sostegno delle forme associative. Attuazione DCR 27 maggio 2008, n. 244. Es. fin. 2025.

Premesso che

Le norme per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono contenute:

- nella legge regionale 18/2003 che, all'articolo 29 prevede i criteri per la concessione di incentivi alle forme associative.
- in deliberazioni del Consiglio regionale che dettano gli indirizzi generali;
- in deliberazioni con cui la Giunta regionale alla luce degli indirizzi dettati dal Consiglio regionale definisce annualmente i criteri per la concessione di incentivi alle forme associative.

Si fa presente inoltre che l'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative" rinvia a specifico provvedimento legislativo la definizione delle misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate.

La gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale avviene in base a criteri stabiliti d'intesa tra Stato, Regioni ed associazioni nazionali rappresentative delle Autonomie locali.

La prima Intesa del luglio 2005 (Intesa sancita dalla Conferenza Unificata con atto repertorio n. 873 del 28 luglio 2005) ha previsto che - a decorrere dall'anno 2006 - le risorse statali stanziare per l'associazionismo comunale dovevano essere trasferite alle regioni per la successiva ripartizione agli enti locali, sulla base delle rispettive normative regionali di incentivazione, ad eccezione di quelle destinate all'esercizio associato di funzioni di competenza esclusiva dello Stato.

Con una ulteriore Intesa integrativa siglata nel marzo 2006 (Intesa sancita dalla Conferenza Unificata con atto repertorio n. 936 del 1° marzo 2006), sono stati definiti, tra l'altro:

- i criteri per l'assegnazione alle regioni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;
- i requisiti che le discipline di incentivazione delle regioni devono soddisfare per avere accesso alla gestione regionale delle risorse statali; in particolare, in base all'Intesa, le discipline regionali, devono essere articolate alla luce dei seguenti criteri:
 - assenza di limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di comuni e a Comunità montane;
 - previsione di forme di premialità per la gestione associata svolta da Unioni di Comuni e comunità montane;
 - valorizzazione di indicatori quali il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione e altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo tra i piccoli comuni;
 - attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente avviate, ovvero previsione di istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata;
 - concessione dei contributi entro l'anno finanziario di riferimento.

Dall'anno 2006 la Regione Umbria ha partecipato alla regionalizzazione del Fondo del Ministero dell'Interno iscrivendo, nell'apposito capitolo di bilancio 721 "Interventi finanziari per l'attuazione del

riordino territoriale di cui agli artt. 29 e 33 della l.r. 18/2003” apposite risorse. Tali risorse si aggiungono a quelle statali trasferite annualmente sulla base delle Intese sopradette.

Gli attuali indirizzi generali per la concessione dei contributi ordinari annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle associazioni intercomunali sono stati stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione 27 maggio 2008 n. 244. In particolare, l'atto in questione prevede che:

- i settori prioritari di incentivazione e la misura degli stessi per la concessione dei contributi ordinari annuali siano definiti previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. In ogni caso tra i settori prioritari di incentivazione prevede:
 - i servizi educativi-scolastici;
 - i servizi attinenti alla polizia locale;
 - i servizi attinenti il catasto dei Comuni
- almeno il 90% dei contributi ordinari sia riservato alle funzioni svolte in forma associata mediante forme strutturate quali l'Unione dei Comuni e le Comunità montane;
- una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti in ragione del numero degli stessi;
- nel caso di funzioni e servizi svolti mediante uffici comuni il parametro di riferimento sia raddoppiato.

I criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi generali sopradetti dati dal Consiglio regionale.

- Il primo atto in base a cui sono stati stabiliti per l'anno 2006 i criteri di concessione degli incentivi è la deliberazione 28 giugno 2006, n. 1117. I criteri stabiliti da tale deliberazione sono stati in via generale confermati dalla Giunta per ciascuno degli anni successivi al 2006 e fino al 2019.

- Con Deliberazione n. 857 del 30 settembre 2020, tenuto conto che le CC.MM. hanno svolto le funzioni in forma associata per conto dei comuni fino al 30 giugno 2019 e in considerazione delle raccomandazioni formulate dal CAL, si è proceduto a revisionare i criteri per l'assegnazione degli incentivi per l'esercizio associato di funzioni comunali. In particolare sono stati eliminati i riferimenti alle Comunità montane e ridotta la percentuale della premialità accordata all'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrafino in qualità di unico soggetto esistente al momento della sottoscrizione dell'Intesa n. 873 del 28 luglio 2005, che passa dal 95% al 70% delle risorse assegnate annualmente dal Ministero dell'Interno.

- Con successiva Deliberazione n. 913 del 6 ottobre 2021, al fine di incentivare l'esercizio di nuove funzioni associate per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi e di razionalizzazione della spesa e allo stesso tempo di operare un riequilibrio tra i contributi concessi, a fronte delle funzioni associative effettivamente svolte dalle due Unioni di Comuni esistenti, la Giunta regionale ha ulteriormente modificato i criteri per l'assegnazione degli incentivi per l'esercizio associato di funzioni comunali, prevedendo un'ulteriore forma di premialità alle Unioni dei Comuni che si sono costituite prima dell'anno 2020 e che non beneficiano della premialità destinata all'Unione dei Comuni esistente al momento della sottoscrizione dell'Intesa n. 873 del 28 luglio 2005 e modificando il punteggio che viene attribuito in base al numero delle funzioni esercitate.

Tali modifiche sono state oggetto di un esame preventivo con i rappresentanti delle Unioni dei Comuni nelle riunioni che si sono tenute il 4 maggio, il 16 settembre e il 27 settembre 2021; la DGR 913/2021 è stata sottoposta al parere del Cal che con deliberazione n. 40 del 22 ottobre 2021 si è espresso favorevolmente.

- I criteri definiti con DGR 913/2021 sono stati confermati, per l'anno 2022, con DGR 10 agosto 2022, n. 824. Il CAL, con Deliberazione del 5 settembre 2022, n. 23, ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- mantenere attivo il Tavolo di confronto esistente tra la Giunta Regione e le Unioni dei Comuni;
- potenziare il percorso comunicativo a favore delle Unioni dei Comuni esistenti, supportato dalla Regione Umbria, per consentire ai cittadini di conoscere quelli che sono gli effetti degli stanziamenti e informarli sulle funzioni, sui servizi e sulle attività svolte in forma associata dai Comuni;
- sollecitare la Giunta regionale a chiedere maggiori risorse in sede di Conferenza unificata, nonché a prevedere un aumento complessivo dei fondi regionali, che porti a ragionare su un maggior equilibrio tra i contributi concessi alle due Unioni dei Comuni a fronte delle funzioni associate svolte dalle stesse, senza che tale riequilibrio penalizzi l'Unione Terre dell'Olio e del Sagrantino.

- Con Deliberazione n. 1003 del 29 settembre 2023, la Giunta regionale, considerato l'incremento di risorse stanziato nel bilancio gestionale di previsione 2023-2025, per l'esercizio finanziario 2025, e pari ad euro 560.613,75, ha ulteriormente modificato i criteri per l'assegnazione degli incentivi per l'esercizio associato di funzioni comunali, introducendo un'ulteriore premialità pari al 20% del finanziamento regionale annuale, a copertura dei costi per l'esercizio associato delle funzioni svolte nei settori prioritari: educativi scolastici, polizia locale e catasto comunale (così come individuati alla lett. D, comma 1 dell'allegato alla DCR n. 244/2008).

Il CAL con deliberazione del 19 ottobre 2023 ha espresso all'unanimità il parere favorevole.

- Con Deliberazione n. 984 del 20 settembre 2024, la Giunta regionale ha confermato i criteri di riparto definiti con la DGR 1003/2023, come di seguito dettagliati:

“1. Ripartizione dei contributi complessivi

1. La ripartizione dei contributi spettanti alle Unioni dei Comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e alle altre forme di gestioni associate è disciplinata dal presente atto.

2. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata dalla totalità dei comuni ricompresi nell'unione.

3. All'Unione dei Comuni esistente al momento della sottoscrizione dell'Intesa n. 873 del 28 luglio 2005, è destinato il 70 per cento delle risorse assegnate annualmente dal Ministero dell'Interno.

4. Con esclusione di quanto previsto al precedente comma 3, alle Unioni dei Comuni che si sono costituite prima dell'anno 2020 è destinato il 10 per cento delle risorse assegnate annualmente dal Ministero dell'Interno.

5. Una quota pari al 20% del finanziamento regionale annuale viene destinata alla copertura dei costi per l'esercizio associato delle funzioni prioritarie individuati alla lett. D, comma 1 dell'allegato alla DCR n. 244/2008 e che riguardano i seguenti servizi:

- a) educativi scolastici*
- b) polizia locale*
- c) catasto dei comuni*

Le risorse di cui sopra sono ripartite in parti uguali tra i tre settori prioritari e le economie che si dovessero verificare sono riassorbite nel totale del finanziamento regionale e quindi in ogni caso ripartite.

2. Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali

1. Alle Unioni di Comuni svolgenti l'esercizio di funzioni comunali è attribuito un contributo in base:

- a) alla popolazione interessata;*

- b) al numero dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
- c) al numero delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Le risorse annualmente disponibili sono ripartite, quanto al 50 per cento in base alla popolazione interessata e numero dei Comuni e, quanto al 50 per cento, in base al numero delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

3. Determinazione dei contributi per le Unioni dei Comuni svolgenti l'esercizio di funzioni comunali in base alla popolazione interessata e numero dei Comuni.

Il contributo ordinario annuale è ripartito quanto al 25 per cento per la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e, quanto al 25 per cento per la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

4. Determinazione dei contributi per le Unioni dei Comuni svolgenti l'esercizio di funzioni comunali in base al numero delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

Il 50 per cento del contributo ordinario è ripartito tra le Unioni di Comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali in base al numero delle funzioni esercitate in forma associata.

Al numero di funzioni esercitate in forma associata viene attribuito il seguente punteggio:

- a) da una a cinque funzioni punti 1;
- b) da sei a otto funzioni punti 2;
- c) da nove funzioni in poi punti 3."

- **A seguito del positivo riscontro sulle funzioni prioritarie già svolte e al fine di implementare nuove funzioni associate di particolare rilievo per le Unioni dei Comuni, si modificano i criteri già adottati con DGR 1003/2023 e confermati con DGR 984/2024, nel modo seguente: (le modifiche sono in corsivo e grassetto)**

"1. Ripartizione dei contributi complessivi

1. La ripartizione dei contributi spettanti alle Unioni dei Comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e alle altre forme di gestioni associate è disciplinata dal presente atto.

2. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata dalla totalità dei comuni ricompresi nell'unione.

3. All'Unione dei Comuni esistente al momento della sottoscrizione dell'Intesa n. 873 del 28 luglio 2005, è destinato il 70 per cento delle risorse assegnate annualmente dal Ministero dell'Interno.

4. Con esclusione di quanto previsto al precedente comma 3, alle Unioni dei Comuni che si sono costituite prima dell'anno 2020 è **destinato il 25 per cento delle risorse assegnate annualmente dal Ministero dell'Interno.**

5. **Una quota pari al 10% del finanziamento regionale annuale viene destinata alla copertura dei costi per l'esercizio associato delle funzioni prioritarie individuati alla lett. D, comma 1 dell'allegato alla DCR n. 244/2008 e che riguardano i seguenti servizi:**

- a) educativi scolastici
- b) polizia locale
- c) catasto dei comuni

Le risorse di cui sopra sono ripartite in parti uguali tra i tre settori prioritari e le economie che si dovessero verificare sono riassorbite nel totale del finanziamento regionale e quindi in ogni caso ripartite.

6. Una quota pari al 10% del finanziamento regionale annuale viene destinata alla copertura dei costi per l'esercizio associato delle funzioni ritenute di particolare rilievo per l'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e il conseguimento di economie di scala, che riguardano i seguenti servizi:

- a) gestione dei servizi sociali**
- b) progetti europei e sportello Europa**
- c) comunicazione informazione e marketing territoriale**

Le risorse di cui sopra sono ripartite in parti uguali tra i tre servizi prioritari e le economie che si dovessero verificare sono riassorbite nel totale del finanziamento regionale e quindi in ogni caso ripartite.

2. Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali

1. Alle Unioni di Comuni svolgenti l'esercizio di funzioni comunali è attribuito un contributo in base:

- a) alla popolazione interessata;**
- b) al numero dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;**
- c) al numero delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.**

2. Le risorse annualmente disponibili sono ripartite, quanto al 50 per cento in base alla popolazione interessata e numero dei Comuni e, quanto al 50 per cento, in base al numero delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

3. Determinazione dei contributi per le Unioni dei Comuni svolgenti l'esercizio di funzioni comunali in base alla popolazione interessata e numero dei Comuni.

Il contributo ordinario annuale è ripartito quanto al 25 per cento per la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e, quanto al 25 per cento per la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

4. Determinazione dei contributi per le Unioni dei Comuni svolgenti l'esercizio di funzioni comunali in base al numero delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

Il 50 per cento del contributo ordinario è ripartito tra le Unioni di Comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali in base al numero delle funzioni esercitate in forma associata.

Al numero di funzioni esercitate in forma associata viene attribuito il seguente punteggio:

- a) da una a cinque funzioni punti 1;**
- b) da sei a otto funzioni punti 2;**
- c) da nove funzioni in poi punti 3."**

- Nel bilancio gestionale di previsione 2025-2027 sono state stanziato, per l'esercizio finanziario 2025 nel cap. 00721_S, risorse pari ad euro 174.111,40 incrementate con la Legge di assestamento di bilancio ad euro 474.111,40, confermando l'interesse di questa Amministrazione a favorire la gestione associata delle funzioni da parte dei comuni, ritenuta fondamentale per raggiungere il duplice obiettivo della razionalizzazione delle risorse disponibili e dell'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Al fine di fornire un quadro dettagliato dell'ammontare e relativa ripartizione degli incentivi regionali e statali per l'esercizio associato di funzioni comunali, si producono le tabelle seguenti relative al triennio 2023-2025:

Tab. 1 – Incentivi regionali e statali per l'esercizio associato di funzioni comunali nel triennio 2023-2025

ANNO	FONDI REGIONALI (€)	FONDI STATALI (€)	TOTALE (€)
ANNO 2023	560.613,75	140.519,59	€ 701.133,34
ANNO 2024	560.613,75	269.393,04	€ 830.006,79
ANNO 2025	474.111,40	352.203,94 (di cui 341.163,92 riparto anno 2025 e 11.040,02 ulteriore riparto 2024)***	€ 826.315,34

*** Nel 2024 il Ministero dell'Interno ha effettuato un aggiornamento del riparto delle risorse, assegnando alla Regione Umbria ulteriori 11.040,02 euro, come notificato con nota prot. 0148405 del 04.11.2024. Tali risorse sono confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione e saranno ripartite alle due Unioni dei Comuni esistenti nell'esercizio finanziario in corso.

Tab. 2 – Ripartizione degli incentivi regionali e statali per l'esercizio associato di funzioni comunali effettuata nel 2023 con i criteri approvati con la DGR 1003/2023:

Anno	Incentivi	UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO	UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO	TOT
ANNO 2023 (DGR n. 1003/2023)	INCENTIVI STATALI	115.188,06	25.331,53	140.519,59
	INCENTIVI REGIONALI	361.923,70	198.690,05	560.613,75
TOT		477.111,76	224.021,58	701.133,34

Tab. 3 – Ripartizione degli incentivi regionali e statali per l'esercizio associato di funzioni comunali effettuata nel 2024 con i criteri approvati con la DGR 984/2024:

Anno	Incentivi	UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO	UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO	TOT
ANNO 2024 (DGR n. 984/2024)	INCENTIVI STATALI	220.814,62	48.578,42	269.393,04
	INCENTIVI REGIONALI	361.800,39	198.813,36	560.613,75
TOT		582.615,01	247.391,78	830.006,79

Tab. 4 – Incentivi per l'esercizio associato di funzioni comunali anno 2025 - Ripartizione delle risorse regionali e statali in base ai criteri proposti con la presente deliberazione della Giunta regionale:

Anno	Incentivi	UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO	UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO	TOT
ANNO 2025 (DGR n. .../202)	INCENTIVI STATALI	255.753,09	96.450,85	352.203,94
	INCENTIVI REGIONALI	245.783,51	228.327,89	474.111,40
TOT		501.536,60	324.778,74	826.315,34

Richiamate:

- l'Intesa n. 936/2006, sancita in sede di Conferenza unificata, in ordine ai criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale che consente alle Regioni che destinano risorse finanziarie all'incentivazione delle forme associative, di accedere all'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - per l'erogazione di contributi da destinare alle Comunità montane e alle Unioni di comuni che svolgono l'esercizio associato di funzioni comunali (art. 53, comma 10, della L. 388/2000);
- la deliberazione del Consiglio regionale Umbria del 27 maggio 2008, n. 244, avente ad oggetto gli indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 che, nell'allegato, al punto D., reca gli indirizzi generali per la concessione di contributi ordinari annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e delle associazioni intercomunali;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2006, n. 1117 in base a cui sono stati stabiliti per la prima volta nell'anno 2006 i criteri di concessione degli incentivi che sono stati in via generale confermati dalla Giunta per ciascuno degli anni successivi al 2006 e fino al 2019, sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, che si è positivamente espresso;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2020, n. 857 che ha revisionato i criteri per l'assegnazione degli incentivi per l'esercizio associato di funzioni comunali, sottoposta al parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, che si è positivamente espresso;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2021, n. 913 che ha revisionato i criteri per l'assegnazione degli incentivi per l'esercizio associato di funzioni comunali, sottoposta al parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, che si è positivamente espresso;
- la deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2022, n. 824 che ha confermato gli stessi criteri adottati con DGR n. 913 del 6 ottobre 2021, sottoposta al parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, che si è positivamente espresso;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2023, n. 1003 che ha revisionato i criteri per l'assegnazione degli incentivi per l'esercizio associato di funzioni comunali, sottoposta al parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, che si è positivamente espresso;
- la deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2024, n. 984 che ha confermato i criteri per l'assegnazione degli incentivi per l'esercizio associato di funzioni comunali, sottoposta al parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, che si è positivamente espresso;

Rilevato che:

- la Regione Umbria ha puntualmente inoltrato alla Conferenza unificata la documentazione necessaria per l'accesso al Fondo di cui trattasi ed ha iscritto nel capitolo 00721 S del Bilancio regionale di previsione 2025-2027, risorse proprie complessivamente pari a € 474.111,40 per l'esercizio finanziario 2025;
- il Ministero dell'Interno ha accolto positivamente la richiesta della Regione Umbria individuandola quale destinataria, anche per l'anno 2025, delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, nella deliberazione della Conferenza Unificata del 6 marzo 2025, repertorio atti n. 21/CU;
- il Ministero dell'Interno ha disposto il pagamento del contributo statale per l'anno 2025 a favore delle Regioni individuate ai sensi della Deliberazione Rep. atti n. 21/CU del 06.03.2025, assegnando a favore della Regione Umbria l'importo complessivo di euro 341.163,92. A tale somma vanno aggiunti, a seguito di un aggiornamento ministeriale del riparto delle risorse anno 2024, ulteriori 11.040,02 euro assegnati dal Ministero alla Regione Umbria con nota prot. 0148405 del 04.11.2024, portando il contributo statale complessivamente pari ad euro 352.203,94.

Considerato che:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 ha previsto, tra l'altro, la soppressione delle cinque comunità montane e con Decreto della Presidente della Giunta regionale n. 3 del 14.01.2012 sono state sciolte le Comunità montane del territorio regionale e nominati i primi commissari liquidatori in sostituzione degli organi delle stesse, per garantire l'espletamento dell'attività ordinaria fino al definitivo compimento delle operazioni di liquidazione degli Enti medesimi. Da ultimo, il DPGR 22.09.2020, n. 82 ha prorogato gli incarichi dei Commissari liquidatori già conferiti, fino al 31.12.2020;
- la L.R. 2 aprile 2015, n. 10 ha disposto la soppressione delle unioni speciali di comuni e la contestuale costituzione di unioni di comuni od altre forme associative previste dalla stessa normativa, stabilendo inoltre ai sensi dell'art. 12, comma 13, che *“Le comunità montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni già attribuite e riepilogate nell'allegato B della legge regionale citata, fino alla data di avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte delle unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla normativa vigente”*;
- in data 1 ottobre 2016, in aggiunta all'Unione delle Terre dell'Olio e del Sagrantino, si è costituita ufficialmente l'Unione dei Comuni del Trasimeno che comprende 8 comuni (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro);
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2019) all'art. 11 ha stabilito che le funzioni di cui all'Allegato B alla L.r. 10/2015 - già esercitate dalle comunità montane in liquidazione - siano esercitate dall'Agenzia forestale regionale (AFOR), nei cui ruoli deve essere trasferito il personale delle disciolte comunità montane;
- la Giunta regionale con la Deliberazione n. 314 del 18 marzo 2019 e n. 622 del 7 maggio 2019 ha definito criteri, entità e modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'allegato B alla l.r. 10/2015, disponendo, fra l'altro, il trasferimento del personale delle disciolte Comunità montane presso l'Agenzia Forestale Regionale (AFOR) e presso la Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte (ONAT) per le esigenze di supporto alla gestione liquidatoria, a far data dal 1 luglio 2019;
- la L.R. 28 novembre 2020, n. 12 recante *“Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 con modificazioni di leggi regionali”*, all'art. 16 ha modificato la L.R. 18/2011 in materia di liquidazione delle Comunità montane e, in applicazione della suddetta normativa e preso atto della scadenza al 31.12.2020 degli incarichi dei commissari liquidatori delle comunità montane dell'Umbria, la Giunta regionale, con DGR del 31 dicembre 2020, n. 1137, ha designato il Commissario liquidatore unico delle Comunità montane dell'Umbria, dal 01.01.2021 al 31.12.2021, nominato con DPGR del 31 dicembre 2020, n. 105; l'incarico è stato prorogato fino al 31.07.2022 con DGR 1281/2021 e relativo DPGR del 27.12.2021 n. 62; ulteriormente prorogato fino al 31.12.2022 con DGR 693/2022 e DPGR del 15.07.2022 n. 34; con DGR 1381/2022 e relativo DPGR del 30 dicembre 2022, n. 57 l'incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023; con DGR 1337/2023 e relativo DPGR del 22 dicembre 2023, n. 61 l'incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024; con DGR 1280/2024 e relativo DPGR del 31.12.2024, n. 65 l'incarico è stato prorogato fino al 31 marzo 2025 e, da ultimo, prorogato con DGR 148/2025 e relativo DPGR del 05.03.2025, n. 15, al 30 settembre 2025;
- sono in fase di attuazione gli interventi di modifica degli attuali assetti istituzionali e territoriali, a sostegno dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, avviato con l'approvazione della legge regionale n. 10/2015;

Considerata la disponibilità degli stanziamenti per l'esercizio finanziario 2025 e tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 15, comma 3, della L.R. 10/2015 che stabiliscono: *“Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 7, comma 3, agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli articoli 29 e 33 della l.r. 24.09.2003, n. 18 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” - capitoli 721 e 726 (l.r. 24.09.2003, n. 18 e l.r. 23.12.2011, n. 18)”*.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i criteri, così come definiti con il presente atto, per la concessione di contributi regionali e statali 2025 alle Unioni di comuni che hanno gestito in forma associata nell'anno 2024 le funzioni per conto dei comuni, ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 18/2003 e ss.mm.ii. e dell'Intesa n. 936/2006 sancita in Conferenza Unificata;
 2. di trasmettere il presente atto al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del parere, ai sensi dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 e ss.mm.ii.;
 3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.
-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 05/08/2025

Il responsabile del procedimento
Nicola Tassini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 05/08/2025

Il dirigente del Servizio
Affari generali della Presidenza,
comunicazione, riforme, rapporti con i livelli
di governo, pari opportunità

Dr. Luca Conti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 05/08/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, RISORSE UMANE, PATRIMONIO,
CULTURA, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Stefania Proietti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 06/08/2025

Presidente Stefania Proietti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

ATTUAZIONE DGR N. ... DEL ...
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE FORME ASSOCIATIVE.

ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e ss.mm.ii.

1. Ripartizione dei contributi complessivi

1. La ripartizione dei contributi spettanti alle Unioni dei Comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e alle altre forme di gestioni associate è disciplinata dal presente atto.

2. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata dalla totalità dei comuni ricompresi nell'unione.

3. All'Unione dei Comuni esistente al momento della sottoscrizione dell'Intesa n. 873 del 28 luglio 2005, è destinato il 70 per cento delle risorse assegnate annualmente dal Ministero dell'Interno.

4. Con esclusione di quanto previsto al precedente comma 3, alle Unioni dei Comuni che si sono costituite prima dell'anno 2020 è destinato il 25 per cento delle risorse assegnate annualmente dal Ministero dell'Interno.

5. Una quota pari al 10% del finanziamento regionale annuale viene destinata alla copertura dei costi per l'esercizio associato delle funzioni prioritarie individuati alla lett. D, comma 1 dell'allegato alla DCR n. 244/2008 e che riguardano i seguenti servizi:

- a) educativi scolastici
- b) polizia locale
- c) catasto dei comuni

Le risorse di cui sopra sono ripartite in parti uguali tra i tre settori prioritari e le economie che si dovessero verificare sono riassorbite nel totale del finanziamento regionale e quindi in ogni caso ripartite.

6. Una quota pari al 10% del finanziamento regionale annuale viene destinata alla copertura dei costi per l'esercizio associato delle funzioni ritenute di particolare rilievo per l'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e il conseguimento di economie di scala, che riguardano i seguenti servizi:

- a) gestione dei servizi sociali
- b) progetti europei e sportello Europa
- c) comunicazione informazione e marketing territoriale

Le risorse di cui sopra sono ripartite in parti uguali tra i tre servizi prioritari e le economie che si dovessero verificare sono riassorbite nel totale del finanziamento regionale e quindi in ogni caso ripartite.

2. Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali

1. Alle Unioni di Comuni svolgenti l'esercizio di funzioni comunali è attribuito un contributo in base:

- a) alla popolazione interessata;
- b) al numero dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
- c) al numero delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Le risorse annualmente disponibili sono ripartite, quanto al 50 per cento in base alla popolazione interessata e numero dei Comuni e, quanto al 50 per cento, in base al numero delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

3. Determinazione dei contributi per le Unioni dei Comuni svolgenti l'esercizio di funzioni comunali in base alla popolazione interessata e numero dei Comuni.

Il contributo ordinario annuale è ripartito quanto al 25 per cento per la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e, quanto al 25 per cento per la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

4. Determinazione dei contributi per le Unioni dei Comuni svolgenti l'esercizio di funzioni comunali in base al numero delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

Il 50 per cento del contributo ordinario è ripartito tra le Unioni di Comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali in base al numero delle funzioni esercitate in forma associata.

Al numero di funzioni esercitate in forma associata viene attribuito il seguente punteggio:

- a) da una a cinque funzioni punti 1;
- b) da sei a otto funzioni punti 2;
- c) da nove funzioni in poi punti 3.